



## **IL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE: ECOCONTRIBUTI E GARANZIE FINANZIARIE.**

L'iniziativa intrapresa da alcuni Sistemi collettivi (consorzi) di applicare, fin dal mese di novembre 2007 l'eco-contributo RAEE (detto anche ECR o visibile fee) sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche di nuova costruzione ha avuto un impatto di mercato tale da far dimenticare le effettive disposizioni del Dlgs 151/2005 in materia di finanziamento della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

E' quindi il momento di tentare di fare un po' di ordine.

Il Dlgs 151/2005 recepisce il principio comunitario del "chi inquina paga", ovvero: chi immette sul mercato prodotti di qualsiasi natura destinati un giorno a diventare rifiuti ha la responsabilità di assicurare la copertura dei costi del loro smaltimento/recupero, per evitare che gli stessi diventino "sociali". Si tratta di un principio già diffuso ad applicato in altri settori di attività (come ad esempio gli imballaggi, o le sorgenti radioattive....) e che viene esteso ora anche al settore dell'elettronica.

Fermo restando il principio che il produttore deve quindi accollarsi questi oneri, il Dlgs 151/2005 individua **quattro diversi percorsi** di finanziamento:

- finanziamento della gestione dei RAEE domestici storici (art. 10);
- finanziamento della gestione dei RAEE domestici nuovi (art. 11);
- finanziamento della gestione dei RAEE professionali storici (art. 12)
- finanziamento della gestione dei RAEE professionali nuovi (art. 12).

### **1. FINANZIAMENTO DEI RAEE DOMESTICI STORICI**

Il finanziamento dei RAEE storici, ovvero i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato fino ad ora e comunque fino all'entrata in vigore del regime previsto per i "nuovi" (fissato per ora al 1 gennaio 2009) è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Le quote di mercato sono calcolate in base al numero di pezzi o al peso e sono desunte dai dati comunicati dai produttori medesimi al Registro produttori.

Quindi, i costi che verranno sostenuti nel corso dell'anno 2008 per la raccolta, il trasporto e il trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche che, sempre nell'anno 2008, finiranno il loro ciclo di vita (e che, ovviamente, sono state immesse sul mercato come nuove anni fa) verranno sostenute in prima istanza dai Sistemi collettivi in ragione della loro rappresentatività consortile e quindi, da questi, ribaltati sui consorziati, attraverso l'applicazione di tariffe, denominate "contributo ECR" "contributo RAEE" o "visibile fee".

Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche **potrà** a questo punto decidere:

- di recuperare l'importo del "visibile fee" evidenziandolo sul prezzo di vendita del prodotto;
- di recuperare l'importo del "visibile fee" internalizzandolo nel prezzo del prodotto;
- di non caricare in alcun modo il visibile fee sul prezzo.

Il contributo RAEE varia a seconda del prodotto e anche del Consorzio di appartenenza e non è quindi deciso liberamente dal singolo produttore.

**Attualmente questa è l'unica forma di finanziamento realmente attivata.**

## **2. FINANZIAMENTO DEI RAEE DOMESTICI NUOVI**

Il finanziamento dei RAEE domestici nuovi è previsto dall'art. 11 comma 1 del Dlgs 151/2005, ma la sua entrata in vigore è stata spostata al 1 gennaio 2009.

A differenza del sistema forfettario "a quote" previsto per i Raee storici il regime dei nuovi si basa sul principio che il produttore dovrebbe pagare solo per i prodotti che immette effettivamente sul mercato. Questo presuppone l'attivazione di un sistema europeo di identificazione (presumibilmente elettronica) della singola apparecchiatura, che però non è di facile attuazione. E' pertanto presumibile che la data del 1 gennaio 2009 attualmente prevista per l'entrata in vigore del sistema slitti ulteriormente, e che i costi continuino ad essere coperti con il meccanismo previsto per i RAEE domestici storici.

Il sistema di finanziamento per i RAEE domestici nuovi non si basa sulla riscossione del contributo RAEE, ma sulla costituzione di una specifica garanzia finanziaria collegata alle singole apparecchiature o categorie di apparecchiature. Le modalità di costituzione della garanzia finanziaria non sono ad oggi note, in quanto subordinate alla pubblicazione di un apposito decreto ministeriale.

Diversamente da quanto previsto per i RAEE domestici storici, per i RAEE domestici nuovi il produttore non potrà indicare separatamente all'acquirente al momento della vendita i costi, di raccolta, trattamento e smaltimento.

Questo regime di finanziamento non è ancora attivo; la sua entrata in vigore è stata prorogata al 1 gennaio 2009, ma è presumibile che venga ulteriormente rinviata. Di conseguenza, le apparecchiature che originariamente rientravano nel regime dei "nuovi" verranno gestite con il metodo previsto per i RAEE domestici storici illustrato al punto 1.

## **3. FINANZIAMENTO DEI RAEE PROFESSIONALI STORICI**

Il finanziamento dei RAEE professionali storici, diversamente da quanto previsto per i domestici, non si basa su un sistema "a quote" e non è pertanto previsto per queste tipologie alcun contributo ECR o "visibile fee".

Il produttore di AEE professionali può decidere di organizzare autonomamente la raccolta delle proprie apparecchiature giunte a fine vita e lo può fare servendosi di un sistema collettivo (Consorzio), oppure scegliendo un altro soggetto autorizzato alla gestione dei rifiuti. Se in possesso delle autorizzazioni previste dal Dlgs 152/2006 (iscrizione Albo gestori rifiuti e autorizzazione rilasciata da regione o provincia, a seconda dei casi), il produttore può anche pensare di provvedere direttamente. **Nel caso delle apparecchiature immesse sul mercato fino al 31 dicembre 2008 il produttore è tenuto a coprire i costi di smaltimento delle medesime, giunte fine vita soltanto nel caso in cui sostituisca l'apparecchiatura obsoleta con una nuova equivalente.** Equivalente significa, sempre in base a quanto stabilito dal secondo e terzo comma dell'art. 12, che deve avere la stessa funzione e che il peso dell'apparecchiatura ritirata non deve superare del doppio il peso dell'apparecchiatura nuova.

Se invece il detentore dell'apparecchiatura obsoleta non acquista alcuna apparecchiatura, oppure acquista un'apparecchiatura non equivalente il costo di smaltimento della stessa è a carico del detentore medesimo.

Da quanto sopra esposto risulta particolarmente difficile elaborare tariffe standardizzate che coprano i costi di raccolta, trattamento e smaltimento dei Raee professionali. Anzi, per la raccolta dei RAEE professionali il servizio dovrebbe essere individualizzato, con costi che variano a

seconda della località, del tipo di apparecchiatura, etc...). Non è certamente vietato provare ad immaginare, anche per i RAEE professionali storici, un sistema simile a quello dei domestici, ma al momento si è ancora abbastanza lontani da una soluzione soddisfacente e condivisa.

#### **4. FINANZIAMENTO DEI RAEE PROFESSIONALI NUOVI**

Il finanziamento della gestione dei RAEE professionali nuovi si basa, come quello dei domestici nuovi, sul metodo delle garanzie finanziarie, e quindi non è ancora oggi attuabile (art. 12, comma 5). Anche in questo caso il termine originario del 13 agosto 2005 è stato prorogato al 1 gennaio 2009 e verrà, presumibilmente, ulteriormente prorogato.

Si fa presente, infine, che la stessa unione Europea sta rivedendo il testo della direttiva sui RAEE, ed uno dei punti in discussione e suscettibili di modifica è proprio il regime dei RAEE di nuova immissione sul mercato.